

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO

PREMESSA

La vigente normativa contrattuale prevede una serie di ipotesi in cui il dipendente può assentarsi dal lavoro con conservazione della retribuzione. La varietà dei casi configurabili è talmente vasta e soggetta a discrezionalità nella concessione, da verificarsi la necessità dell'adozione di un regolamento che consenta agli Uffici preposti un'applicazione uniforme dell'istituto.

FONTI

- Art. 21 CCNL 1/9/95 Comparto Sanità
- Art. 41, comma 1, CCNL 7/4/99 Comparto Sanità
- Artt. 16 e 35 comma 11, CCNL integrativo 7/4/99 Comparto Sanità
- Art. 23 CCNL 5/12/96 Area Dirigenza Medica e Veterinaria
- Art. 22 CCNL 5/12/96 Area Dirigenza Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amm.vo
- Art. 16 CCNL INT. 20/09/2001 Comparto sanità "Congedi per eventi e cause particolari"**
- Art. 14 CCNL INT. 10/02/2004 Area Dirigenza medica e veterinaria ed Area Dirigenza SPTA "Congedi per eventi e cause particolari"**
- Art. 23 CCNL 19-04-2004 Comparto Sanità**

Art. 1 – La concessione dei permessi avviene su presentazione di formale richiesta avanzata dal dipendente, di norma, almeno 5 gg. prima della fruizione del beneficio; la richiesta deve essere vistata dal Responsabile di struttura dove il dipendente opera, al fine di consentire al dirigente l'adozione delle necessarie misure organizzative.

Art. 2 – La concessione dei permessi è subordinata alla produzione di idonea documentazione che certifichi il verificarsi dell'evento che dà titolo alla fruizione del beneficio.

Art. 3 – La concessione dei permessi retribuiti ex artt. 21 CCNL 1-9-95, 22 CCNL 5-12-96 e 23 CCNL 5-12-96, **16 CCNL 20-09-2001, 14 CCNL 10-02-2004 e 23 CCNL 19-04-2004**, non può avvenire, di norma, al di fuori dei casi di seguito elencati:

- a) **partecipazione a congressi o esami o per aggiornamento professionale facoltativo**: i suddetti permessi vengono concessi nella concorrenza massima complessiva di otto giorni all'anno per:
- Partecipazione a concorsi pubblici o ad esami per il conseguimento di titoli di studio legalmente riconosciuti limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, sia come candidato che come componente di commissione esaminatrice.
 - Aggiornamento facoltativo attinente alla professionalità propria della qualifica di appartenenza o comunque richiesta per l'espletamento delle mansioni assegnate nell'ambito della struttura di appartenenza; i permessi vengono concessi per la partecipazione a convegni, congressi o corsi d'aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi connessi all'attività di servizio.

La richiesta e concessione è subordinata alla presentazione di apposita domanda all'ufficio competente e alla produzione della certificazione relativa all'avvenuta partecipazione al concorso, esame o iniziativa di aggiornamento facoltativo.

- b) **Lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado**: 3 giorni consecutivi per evento **da fruire entro 30 giorni dal decesso**. Nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo. La concessione è subordinata alla produzione del relativo certificato di morte.
- c) **particolari motivi personali o familiari**: fino alla concorrenza massima complessiva di tre giorni o 18 ore all'anno per la seguente casistica:

- Ø Nascita di figli: massimo tre giorni all'anno da fruire nel 1° mese di vita del bambino; nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo. La concessione è subordinata alla produzione di certificato di nascita.
 - Ø **Partecipazione a corsi di preparazione al parto.**
 - Ø Matrimonio di figli: massimo un giorno per ogni matrimonio; nel caso la celebrazione con rito civile avvenisse in data diversa da quella con rito religioso la fruizione del permesso avviene a scelta del dipendente interessato. La concessione è subordinata alla presentazione del certificato di matrimonio.
 - Ø Assenze determinate dall'esigenza del dipendente di effettuare visite mediche e specialistiche o prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, qualora non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori del servizio, nei limiti della durata della visita/prestazione più l'eventuale percorrenza. Produzione di certificazioni mediche o di strutture del SSN. Massimo 3 giorni o 18 ore annue.
 - Ø Assenze del dipendente dovute all'effettuazione di terapie fisiche su prescrizione di strutture del SSN : massimo 18 ore annue.
 - Ø Accompagnatori a visite specialistiche ed esami del coniuge, convivente o altro componente il nucleo familiare non autosufficiente (es. figli minori, persone anziane non autosufficienti o portatori di handicap certificato) nonché a parenti entro il 2° grado non autosufficienti anche non conviventi. (3 giorni o 18 ore anno)
 - Ø Vaccinazioni obbligatorie del bambino(a. 12). Su presentazione di attestazione del SSN, 1 giorno per evento, massimo 3 giorni.
 - Ø Adozione e affido: per l'espletamento delle pratiche di adozione e affido familiare o preadottivo antecedenti all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia. La concessione è subordinata alla produzione del decreto di adozione o di affido o del provvedimento di affido rilasciato dai servizi sociali.(tre giorni)
 - Ø Per visite INAIL a seguito di infortuni: massimo tre giorni o 18 ore all'anno. La concessione è subordinata alla produzione di apposito invito da parte dell'INAIL.
 - Ø **Per visite medico-collegiali per accertamento idoneità al lavoro e causa di servizio, qualora richieste dall'Azienda.**
 - Ø Candidato alle elezioni: massimo tre giorni all'anno. La concessione, **nel periodo di campagna elettorale**, è subordinata alla produzione di apposita dichiarazione rilasciata dalle autorità comunali.
 - Ø **Partecipazione ai funerali di parenti di 3° grado (zio-nipote-pronipote-bisnonno). Un giorno per evento e solo per il giorno del funerale. La concessione è subordinata alla presentazione di certificato di morte e data cerimonia funebre.**
 - Ø Effettuazione di testimonianze per fatti non d'ufficio. Su presentazione di invito e certificato di comparizione. (3 gg. o 18 ore anno)
 - Ø **Per gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità. Produzione di apposita dichiarazione dell'autorità competente (massimo tre giorni anno)**
 - Ø Inserimento figlio/a all'asilo nido o scuola materna: tre giorni all'anno. La concessione è subordinata alla dichiarazione dell'istituto presso il quale il bambino viene inserito.
 - Ø Riparazione o cambio protesi presso Istituti protesici:1 giorno per evento, fino al massimo di tre giorni anno; la concessione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione da parte dell'Istituto.
 - Ø Convocazione per visita-colloquio con psicologo/a **o assistente sociale** per problemi di figli collocati presso Istituti o Scuole, **o situazione familiare**: massimo 3 gg. l'anno; la concessione è subordinata alla presentazione di idonea certificazione dello psicologo/a **o assistente sociale**.
 - Ø Convocazione del Giudice Tutelare: 1 giorno per convocazione fino ad un massimo di 3 gg. anno previa presentazione della citazione in giudizio e, successivamente, da certificazione di avvenuta comparizione.
- d) **Per matrimonio** : 15 gg. consecutivi entro 30 giorni dall'evento; nel caso la celebrazione con rito civile avvenisse in data diversa da quella con rito religioso la fruizione del periodo avviene

a scelta del dipendente interessato. Nei giorni di permesso vanno computati anche i giorni festivi e quelli non lavorativi cadenti nel periodo. La concessione è subordinata alla produzione del relativo certificato di matrimonio.

e) Permessi per eventi e cause particolari: 3 giorni anno (in via continuativa o frazionata) o riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 18 ore anno, da utilizzare (permessi ad intera giornata), o iniziare (riduzione oraria), entro sette giorni dall'accertamento o insorgenza della grave infermità, nel caso di documentata grave infermità:

Ø del coniuge anche legalmente separato

Ø di un parente entro il secondo grado anche non convivente

Ø di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente.

La grave infermità viene documentata:

1. dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato

2. dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta

3. dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero (compreso Day Hospital) o intervento chirurgico.

Nei primi due casi, il certificato dovrà contenere l'indicazione che trattasi di grave infermità. Le patologie che richiedono ricovero ospedaliero, ricovero in day hospital o intervento chirurgico, documentate da struttura del SSN o convenzionata, sono considerate di per se stesse "gravi".

Art. 4 – Le certificazioni richieste a supporto della concessione dei permessi retribuiti di cui alle fattispecie contemplate devono essere presentate massimo entro 7 giorni dalla loro fruizione e possono essere sostituite da autocertificazioni come previsto dalla normativa vigente (escluso certificazioni mediche). Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine l'assenza si considera ingiustificata.

E' consentita la fruibilità dei permessi ad ore o frazioni di giornata , fino ad un massimo di 18 ore solo per i permessi indicati ai punti c) ed e) del art. 3).

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale le 18 ore vanno proporzionate all'attività lavorativa prestata. Per le assenze a giorni si fa riferimento alle indicazioni contenute all'art. 35, comma 11, CCNL 7/4/99, Comparto Sanità.

Art. 5 – Non sono disciplinati dal presente regolamento i permessi retribuiti diversi da quelli previsti dagli artt. 21 ccnl 1-9-95, 22 ccnl 5-12-96 e 23 ccnl 5-12-96 (dirigenza Medica e Veterinaria) già disciplinati da specifiche disposizioni di legge (ad esempio donazioni sangue, 150 ore permesso studio etc,)

Art. 6 – il presente regolamento entra in vigore dal 01/05/2005.

Art. 7 – Le richieste di permesso retribuito non rientranti nelle fattispecie contemplate nel presente regolamento o eccedenti il tetto massimo previsto per le singole fattispecie considerate sono tramutate in tanti giorni di ferie quanti indicati nelle richieste stesse a titolo di permesso e in ogni caso con visto di autorizzazione del Responsabile di Servizio.

Art. 8 - Il verificarsi degli eventi contemplati al precedente art. 3 durante la fruizione delle ferie non dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti altrimenti spettanti, con esclusione dei permessi retribuiti per lutto, come previsto dalla normativa contrattuale.

Art. 9 – Per le fattispecie non contemplate dal presente regolamento l'Amministrazione si riserva di valutare la concessione dei permessi in relazione alla motivazione presentata.